



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 41

*La nuova disciplina delle quote
di partecipazione nella società a
responsabilità limitata*

gennaio 2004

**LA NUOVA DISCIPLINA
DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA**

DOCUMENTO ARISTEIA N. 41

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le quote di partecipazione – 2.1. Natura delle partecipazioni societarie – 2.2. Rapporto tra quote e conferimenti – 2.3. Le quote e i diritti dei soci – 3. Il trasferimento della quota – 3.1. Limiti al trasferimento – 3.2. Il diritto di recesso – 3.3. Trasferimento della quota mortis causa – 3.4. Trasmissibilità dei “particolari diritti” – 3.5. Efficacia del trasferimento – 3.6. Doppia alienazione della quota – 3.7. Adempimenti pubblicitari nella s.r.l. unipersonale – 3.8. Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti – 4. Espropriazione della partecipazione – 5. Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione – 5.1. Il pegno di quota – 5.2. L’usufrutto di quota – 5.3. Il sequestro di quota – 5.4. L’esercizio dei “diritti diversi” – 6. Operazioni sulle proprie partecipazioni

1. PREMESSA

Le nuove disposizioni in materia di quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata rispondono puntualmente ai principi indicati dal Legislatore nell’art. 3 della legge delega n. 366/2001. Prima di procedere all’esame della disciplina dettata dalla riforma, pare dunque opportuno muovere dalla lettura delle linee guida alle quali essa è ispirata.

Oltre a conformarsi al criterio della “*rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali dei soci*”, indicato dall’art. 3 co. 1 lett. a) della l. n. 366/2001, quale criterio direttivo dell’intero complesso normativo del “tipo” società a responsabilità limitata, la disciplina delle quote sociali doveva essere modellata in modo tale da:

- “*consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali*” (art. 3 co. 2 lett. c));
- “*ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale*” (art. 3 co. 2 lett. f));
- “*prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso*” (art. 3 co. 2 lett. f)).

La riforma del diritto societario introduce rilevanti modifiche nella materia delle quote di partecipazione nelle s.r.l. delineando una disciplina nella quale è riconosciuto ampio spazio all’autonomia statutaria.

Alla luce di tali novità, nell’atto costitutivo sarà possibile, ad esempio, derogare alla proporzionalità tra il valore delle quote ed i versamenti effettuati, nonché attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

2. LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L'art. 2468 co. 1 c.c. sancisce la non incorporabilità delle quote in titoli azionari e dispone che le stesse non possano costituire oggetto di sollecitazione all'investimento (*“le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento”*).

Tale disposizione individua così gli aspetti caratterizzanti delle partecipazioni sociali nella società a responsabilità limitata e, al tempo stesso, indica i criteri che le distinguono dalle azioni, riflettendo il carattere personalistico di questo tipo sociale.

Il divieto di incorporazione della partecipazione nel titolo azionario implica il rifiuto – da parte del Legislatore – di un criterio meramente astratto di identificazione della misura della partecipazione di ciascun socio nella società a responsabilità limitata.

Mentre le azioni sono tutte di uguale valore, e l'incidenza di ciascun socio nella compagine sociale è determinata sulla base di un calcolo matematico, ossia computando il numero di azioni da lui possedute, diversa è la connotazione della partecipazione nella società a responsabilità limitata. Qui ciascun socio è titolare di una sola quota, il cui ammontare è (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) proporzionale al conferimento effettuato.

Ne deriva una caratterizzazione personale di tale partecipazione, idonea ad attribuire maggior rilevanza alle eventuali qualità dei singoli soci, oltre che alla misura del conferimento eseguito.

Il divieto di incorporazione delle quote in titoli di credito comporta, inoltre, che, nel caso in cui la società rilasci un documento rappresentativo della partecipazione societaria, esso avrà una valenza esclusivamente certificativa e probatoria della partecipazione del socio nella compagine sociale, e non sarà disciplinato dalle disposizioni relative alla circolazione cartolare.

Tale disciplina rispecchia, peraltro, la struttura “chiusa” della società a responsabilità limitata, a ristretta base sociale, e la caratterizza rispetto alla società per azioni, “aperta” al mercato dei capitali.

L'ulteriore divieto posto dall'art. 2468 co. 1 c.c., relativo alla sollecitazione all'investimento, si sostanzia nell'impossibilità di pervenire alla stipulazione del contratto sociale attraverso un procedimento per pubblica sottoscrizione, previsto per le sole spa negli artt. 2333 ss. c.c.

Pare opportuno evidenziare che l'unico caso di apertura al mercato è costituito, per le società a responsabilità limitata, dalla facoltà di emissione di titoli di debito, ammessa dal nuovo art. 2483 c.c. *“se l'atto costitutivo lo prevede”*.

Il Legislatore, peraltro, nell'art. 2483 co. 2 c.c., legittima alla sottoscrizione dei suddetti titoli solamente *“investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”*.

2.1. Natura della partecipazione societaria

La partecipazione societaria rappresenta la posizione contrattuale facente capo al socio e assomma i diritti ed i doveri a lui attribuiti dall'atto costitutivo.

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Da quanto evidenziato in sede di raffronto con le azioni delle s.p.a., emerge il carattere unitario della quota di partecipazione nelle società a responsabilità limitata. Ciascun socio è infatti titolare di un'unica quota, il cui ammontare può peraltro variare.

La nuova disciplina introdotta dalla riforma ha confermato l'orientamento – ormai consolidatosi in giurisprudenza – secondo il quale la quota è assimilabile ad un bene mobile immateriale (cfr. Cass. 26.5.2003, n. 6957, ai sensi della quale *“la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettiva che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde a essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili ...”*. In senso conforme Cass. 12.12.1986, n. 7409).

Il Legislatore, infatti, negli artt. 2471 e 2471-bis c.c. ha espressamente disciplinato l'espropriazione, il pegno, l'usufrutto ed il sequestro della partecipazione, fugando ogni incertezza in ordine alla natura della stessa quale bene mobile.

In via preliminare, si osserva che – benché il nuovo art. 2468 c.c. non abbia ripreso la lettera del vigente art. 2482 co. 1 c.c., ai sensi del quale *“salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione”* – non pare sussistano fondate ragioni per negare la divisibilità delle partecipazioni societarie anche nella vigenza della riformata disciplina della società a responsabilità limitata. Resta peraltro ferma la possibilità che l'atto costitutivo disponga diversamente.

La riforma, eliminando il limite del valore minimo della quota (pari ad un euro), nonché il vincolo dell'ammontare multiplo di un euro per le quote di valore superiore, ha abolito un ulteriore ostacolo alla divisibilità delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad una divisione della quota, questa spetterà, in comunione, ai successori del socio.

In merito, l'art. 2468 co. 5 c.c. dispone che *“i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”*.

Innovando rispetto alla impostazione precedente, il Legislatore disciplina espressamente l'ipotesi della contitolarità della partecipazione societaria, anziché richiamare le disposizioni vigenti in materia di spa.

In applicazione delle disposizioni richiamate, l'esercizio dei diritti inerenti alla contitolarità della quota dovrà avvenire ad opera del rappresentante comune nominato dagli interessati.

Qualche considerazione deve essere spesa con riguardo alle categorie di quote. Ai sensi dell'art. 2468 co. 3 c.c., l'atto costitutivo può *“prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”*.

Tale disposizione riconosce all'autonomia statutaria la facoltà di differenziare le posizioni dei singoli soci attraverso l'attribuzione di particolari diritti.

Proprio in considerazione della previsione di tale facoltà, pare ragionevole escludere la possibilità di costituire – nel silenzio della legge – differenti categorie di quote, come invece è espressamente previsto in ordine alle azioni dalle nuove disposizioni in materia di spa (art. 2348 c.c.).

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Contribuisce a corroborare tale conclusione anche la Relazione governativa al d.lgs. n. 6/2003, nella quale si legge che *“si è ritenuto coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata... non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio, richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega”*.

2.2. Rapporto tra quote e conferimenti

L'art. 2468 co. 2 c.c., pur sancendo la regola generale secondo la quale *“le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”*, ammette la possibilità di deroga da parte dell'atto costitutivo.

Tale disposizione, in attuazione del principio generale dettato dall'art. 3 co. 1 lett. a) – ai sensi del quale, si ricorda, la nuova srl deve essere modellata *“sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci”* – è volta a consentire la valorizzazione dell'identità e delle qualità personali del singolo socio, prevedendo che il valore della quota assegnata possa essere determinato sulla base di criteri diversi dall'apporto patrimoniale. Così, nell'ipotesi di costituzione di una srl da parte di due soci, in cui uno dei due conferisca una somma di denaro maggiore rispetto a quella conferita dall'altro, l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione di quote di partecipazione uguali a ciascuno di essi, valorizzando, ad esempio, il bagaglio di esperienza e di conoscenza conferito dall'altro socio, ritenuto un apporto idoneo a compensare il versamento della minore somma di denaro.

Emerge così la componente personalistica, basata sul principio della centralità del socio.

In considerazione della componente capitalistica della srl, la deroga ammessa dall'art 2468 co. 2 c.c. va coordinata con il dettato dell'art. 2464 co. 1 c.c..

Quest'ultima disposizione, al fine di garantire l'effettiva formazione del capitale sociale, prescrive che *“il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale globale”*.

2.3. Le quote e i diritti dei soci

Il nuovo art. 2468 c.c., seguendo la medesima tecnica adottata nel disciplinare il rapporto tra conferimenti e quote:

- detta la regola generale secondo la quale *“i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”* (co. 2);
- ammette *“la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”* (co. 3).

Anche tale disposizione imprime al modello della nuova società a responsabilità limitata un'evidente impronta personalistica.

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

In attuazione del principio generale posto dall'art. 3 co. 2 lett. f) – ossia l'ampliamento dell'autonomia statutaria “*con riferimento alla disciplina del contenuto... della partecipazione sociale*” – le disposizioni riportate introducono un ulteriore strumento idoneo a valorizzare le qualità personali dei singoli soci.

Si evidenzia inoltre come, ai sensi degli artt. 2381-ter co. 2 e 2382-quater c.c., nell'ipotesi di aumento del capitale per imputazione delle riserve disponibili, o di riduzione dello stesso per perdite, “*è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci*” (art. 2382-quater c.c.).

Considerando che fonte dell'attribuzione dei particolari diritti amministrativi è l'autonomia statutaria, risulta evidente che il contenuto di tali diritti varierà in funzione della volontà dei soci trasfusa nell'atto costitutivo.

A titolo esemplificativo, sembra dunque possibile riconoscere, ad uno o più soci:

- il potere di veto in ordine a determinate operazioni sociali;
- il potere di nomina degli amministratori;
- particolari diritti alla liquidazione della quota in caso di scioglimento della società.

Va peraltro rilevata la divergenza di opinioni riscontrabile in dottrina in merito alla possibilità di attribuzione di un diritto di voto multiplo.

Per quanto concerne l'attribuzione di particolari diritti relativi alla distribuzione degli utili, è opportuno sottolineare come tale operazione debba di fatto svolgersi nel rispetto del divieto del patto leonino, sancito dall'art. 2265 c.c..

In applicazione di tale disposizione:

- saranno lecite le eventuali clausole statutarie che riservino a determinati soci una percentuale degli utili non proporzionale alla loro partecipazione sociale;
- saranno nulle le pattuizioni volte ad escludere alcuni soci dalla partecipazione ai dividendi, o quelle che attribuiscono il diritto agli utili a prescindere da ogni perdita subita dalla società.

Da ultimo, si riporta il disposto del comma 4 dell'art. 2468 c.c., il quale recita che, “*salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo... i diritti [particolari] previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci*”.

Nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda la modificabilità dei particolari diritti ad opera della maggioranza dei soci anziché del consenso unanime degli stessi, il Legislatore – attraverso il richiamo all'art. 2473 co. 1 c.c. contenuto nell'art. 2468 co. 4 c.c. – riconosce il diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano acconsentito alla modifica.

3. IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

Ai sensi dell'art. 2469 co. 1 c.c., “*le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*”.

Tale disposizione risponde alla lettera dell'art. 3 co. 2 lett f) della legge delega, laddove viene indicato, tra i principi ispiratori della riforma, l'ampliamento della "*autonomia statutaria con riferimento alla disciplina ... del trasferimento della partecipazione sociale*".

Il sistema delineato rimette all'autonomia dei soci la facoltà di connotare la società a responsabilità limitata quale società di capitali, caratterizzata dalla libera trasferibilità delle quote, oppure di avvicinarla alle società di persone, accentuandone la componente personalistica o arrivando addirittura a configurarla come un ente dalla struttura chiusa, il cui atto costitutivo sancisce l'intrasferibilità delle partecipazioni societarie.

3.1. Limiti al trasferimento

Nel panorama normativo introdotto dalla riforma, alla circolazione delle quote sono apposti – ovvero opponibili – diversi limiti. Alcuni di tali vincoli sono stabiliti direttamente dalla legge, mentre altri sono rimessi all'autonomia dei soci che possono inserire nell'atto costitutivo apposite clausole volte a comprimere la libera trasmissibilità delle partecipazioni.

Con riguardo ai limiti al trasferimento delle quote posti direttamente dalla legge, occorre riferirsi all'art. 2474 c.c., che pone a carico della società il divieto di acquisto di proprie partecipazioni, ed a quelli implicitamente desumibili dall'art. 2468 co. 4 c.c., ai sensi del quale i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solamente con il consenso di tutti i soci.

Quanto ai limiti convenzionali, l'art. 2469 co. 1 c.c. riconosce ai soci la facoltà di inserire nell'atto costitutivo clausole limitative della circolazione delle quote.

Tali disposizioni statutarie, sebbene incidano sulla trasferibilità delle partecipazioni societarie, non sono attributive del diritto di recesso, sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate nel secondo comma dello stesso art. 2469 c.c.

Tra le clausole limitative della trasferibilità delle quote irrilevanti al fine del riconoscimento del diritto di recesso va annoverata, ad esempio, quella di prelazione, che pone a carico del socio alienante l'onere della preventiva offerta (c.d. "*denuntiatio*") della quota agli altri soci.

La finalità di tale clausola è quella di favorire, a parità di condizioni, l'acquisto della partecipazione societaria da parte degli altri soci, anziché di terzi estranei alla compagine sociale.

L'atto costitutivo – nel silenzio della legge – deve opportunamente disciplinare le forme ed il contenuto della *denuntiatio*, nonché i presupposti e le modalità di esercizio della prelazione. Affinché la clausola produca i suoi effetti, è infatti opportuno che sia redatta in modo tale da ricomprendere le diverse fattispecie che, in concreto, possono determinare il trasferimento della quota.

Il trasferimento della quota effettuato in violazione della clausola di prelazione, benché sia valido tra le parti, non è efficace nei confronti della società. Gli organi sociali deputati agli adempimenti pubblicitari, rilevata la violazione della clausola in oggetto, non procederanno infatti all'annotazione del titolo nel libro dei soci, presupposto necessario dell'opponibilità della cessione alla società.

Ulteriori limitazioni al trasferimento delle quote possono essere statuite dai soci attraverso la stipulazione di patti parasociali. Tali vincoli, esterni all'atto costitutivo, hanno esclusivamente efficacia obbligatoria tra le

parti: la cessione effettuata in violazione di essi è dunque perfettamente valida ed efficace nei confronti della società-terza.

L'alienante è tuttavia tenuto al risarcimento dei danni derivati agli altri soci dall'inadempimento del patto parasociale.

3.2. *Il diritto di recesso*

Il secondo comma dell'art. 2469 c.c. dà attuazione alla lettera dell'art. 3 co. 2 lett. *f*) della legge delega, che indicava, tra gli obiettivi della riforma in materia di s.r.l.:

- l'ampliamento dell'operatività dell'istituto del recesso;
- la sanzione della nullità per le clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso.

In conformità ai suddetti principi, il capoverso dell'art. 2469 c.c. accorda dunque al socio o ai suoi eredi il diritto di recesso (ex art. 2473 c.c.) nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo:

- preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni;
- ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni o limiti (c.d. "clausola di mero gradimento");
- ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte.

L'art. 2469 co. 2 c.c. prevede che, nelle ipotesi – tassativamente indicate – in cui è riconosciuto ai soci l'esercizio del diritto di recesso, "*l'atto costitutivo può stabilire il termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato*".

Tale limitazione, qualificata dalla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003 quale strumento posto a "*tutela della buona fede contrattuale*", risponde all'esigenza di temperamento di due opposti interessi:

- favorire il mantenimento dell'integrità patrimoniale della neo-costituita società, assecondando l'esigenza di compattezza della compagine sociale, più cogente nella prima fase di vita dell'ente;
- tutelare l'interesse del singolo socio a non rimanere "prigioniero" della società per un periodo eccessivamente lungo, fissando a tal fine il termine dei due anni per l'esercizio del diritto di recesso.

3.3 *Trasferimento della quota mortis causa*

La regola generale della libera trasferibilità della quota, sancita dall'art. 2469 co. 1 c.c., attiene anche all'ipotesi in cui il trasferimento avvenga a titolo di successione *mortis causa*.

A tale proposito è opportuno rilevare che, nell'ipotesi in cui più eredi succedano nella titolarità della partecipazione societaria, dovrà essere nominato un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti inerenti alla quota, conformemente al dettato dell'art. 2468 co. 5 c.c..

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Ai sensi dell'art. 2469 co. 2 c.c., nello statuto possono essere inserite clausole che sanciscono l'intrasferibilità *mortis causa* della partecipazione societaria. Anche in questi casi è riconosciuto il diritto di recesso in capo al socio, nonché – a seguito del decesso di costui – il diritto di liquidazione in capo agli eredi. La previsione di una clausola che escluda il trasferimento della quota a causa di morte è volta a tutelare l'esigenza dei soci "superstiti" di evitare l'ingresso nella società di soggetti – i successori del socio deceduto – che potrebbero essere portatori di interessi confliggenti con quelli dell'ente ed esercitare il loro potere per l'attuazione di politiche o per il perseguimento di finalità contrastanti con quelle degli altri soci.

In ordine alle clausole limitative del trasferimento *mortis causa* della partecipazione societaria si profila, peraltro, il rischio di nullità, nell'ipotesi in cui esse integrino una violazione del divieto dei patti successori c.d. "istitutivi", posto dall'art. 458 c.c.. Ai sensi di tale disposizione, infatti, "è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione".

3.4. Trasmissibilità dei "particolari diritti"

In considerazione dello stretto legame esistente tra i particolari diritti e la persona del socio (*ex art. 2468 co. 3 c.c.*), è dibattuta in dottrina la questione della trasmissibilità di tali diritti in occasione del trasferimento della quota.

Se pare configurabile la trasmissione dei particolari diritti nell'ipotesi di successione *mortis causa*, in considerazione del fatto che gli eredi subentrano nell'universalità dei diritti patrimoniali facenti capo al *de cuius*, maggiori perplessità sussistono nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare della quota (sia per atto tra vivi, che in esecuzione di un legato).

Al fine di risolvere ogni incertezza interpretativa, pare opportuno l'inserimento, nello statuto, di un'apposita clausola nella quale i soci stabiliscano se il trasferimento della quota comporti l'estinzione dei particolari diritti connessi alla persona del socio o, viceversa, la loro trasmissione in capo all'avente causa.

3.5. Efficacia del trasferimento

La riforma interviene anche sui presupposti di efficacia del trasferimento della quota, prevedendo requisiti diversi a seconda dei soggetti ai quali l'avvenuta cessione deve essere opposta.

Conformemente al principio consensualistico, dettato dall'art. 1376 c.c. quale regola generale della conclusione dei contratti ad effetti reali, la cessione della quota è valida – e determina dunque il trasferimento della titolarità dall'alienante all'acquirente – per effetto del solo "*consenso delle parti legittimamente manifestato*".

Ai sensi dell'art. 2470 co. 1 c.c. "*il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci*". Tale adempimento costituisce dunque condizione necessaria per l'opponibilità alla società dell'avvenuta cessione delle quote (già efficace tra le parti per effetto del consenso da esse manifestato).

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Il procedimento ed i requisiti di forma richiesti per l'annotazione dell'atto nel libro dei soci sono indicati nel secondo comma dello stesso articolo, ai sensi del quale:

- *“l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro delle Imprese;*
- *l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo [a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2478 co. 1 n. 1 e co. 2 c.c.], su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito”.*

La lettera dell'art. 2470 co. 2 c.c. richiede l'autenticazione dell'atto: tale previsione ha sollevato alcune perplessità in ordine alla valenza da riconoscere al suddetto requisito di forma, ossia alla eventuale riconducibilità dello stesso entro la categoria della forma *“ad substantiam”* o della forma *“ad probationem”*.

In merito la Corte di Cassazione ha affermato che *“il contratto di trasferimento di quote di s.r.l., indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società medesima”* (Cfr. Cass. 11.3.2003, n. 3556. Il citato principio di diritto conserva piena efficacia anche in ordine alla cessione di quote della “nuova” s.r.l., poiché il d.lgs. n. 6/2003 ha confermato, nel testo del novellato art. 2470 co. 1 e 2 c.c., il dettato del precedente art. 2479 co. 2, 3 e 4 c.c., prescrivendo ancora l'autenticazione dell'atto al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, successivamente, nel libro dei soci).

L'inosservanza della forma prescritta dall'art. 2470 co. 2 c.c. non determina dunque l'invalidità dell'atto: l'effetto traslativo si produce infatti sulla base della mera manifestazione del consenso da parte dei contraenti (ex art. 1376 c.c.). Ciò significa che il cessionario, pur in mancanza di iscrizione dell'atto traslativo nel Registro delle Imprese e nel libro dei soci, ha acquistato la titolarità della quota e può legittimamente alienarla a terzi.

L'autenticazione dell'atto (o la forma solenne dello stesso), richiesta al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel libro dei soci, si connota invece quale presupposto di opponibilità del negozio alla società. Alla luce di quanto rilevato emerge che, nell'ipotesi di inosservanza del suddetto requisito di forma, non solo l'atto non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese né, conseguentemente, nel libro dei soci, ma sarà altresì configurabile la responsabilità degli amministratori che provvedano, illegittimamente, all'annotazione dello stesso. Essi risponderanno degli eventuali danni derivati all'ente, ai soci o ai terzi in conseguenza degli atti sociali compiuti con il concorso (o a favore) del cessionario.

Allo stesso modo, le delibere assembleari adottate con il voto determinante dell'acquirente – data l'inopponibilità della titolarità della quota nei confronti della società – saranno annullabili, in considerazione del rilevante contributo apportato da un soggetto in realtà privo della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Veniamo ora all'iscrizione dell'atto traslativo nel Registro delle Imprese; essa costituisce, ai sensi dell'art. 2193 co. 1 c.c., adempimento necessario ai fini dell'opponibilità dello stesso ai terzi, a meno che si provi che costoro ne abbiano avuto conoscenza. Nell'ipotesi di mancata iscrizione del titolo traslativo nel Registro

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

delle Imprese, il cessionario della quota, pur divenuto titolare della stessa in forza di un contratto validamente concluso con il cedente (*ex art. 1376 c.c.*), non potrà vittoriosamente opporre la propria titolarità nei confronti di terzi che avanzino – sulla medesima quota – pretese fondate su un titolo valido e regolarmente iscritto nel suddetto registro.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce, inoltre, il presupposto dell'iscrizione dell'atto nel libro dei soci, richiesta (*ex art. 2470 co. 2 c.c.*) per l'opponibilità della cessione alla società.

L'art. 2470 co. 2 c.c. indica altresì, nella seconda parte, il procedimento ed i requisiti necessari all'iscrizione del trasferimento delle quote nel libro dei soci, qualora la cessione avvenga *mortis causa*.

In tale eventualità, il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci sono posti a carico dell'erede (nell'ipotesi di comunione ereditaria sulla quota, sarà nominato un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2468 co. 5 c.c.) o del legatario, “*verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni*”.

La documentazione a tal fine necessaria è indicata nell'art. 7 del R.D. 29.3.1942 n. 239, ed è costituita da:

- certificato di morte del socio;
- copia del testamento (se esiste) e dell'atto di notorietà attestante la qualità di erede o di legatario;
- copia del decreto del giudice tutelare, qualora tra gli eredi esistano dei minori.

È opportuno ribadire, anche in questo caso, l'importanza dell'annotazione del trasferimento della quota sul libro dei soci, presupposto necessario affinché la cessione sia efficace nei confronti della società.

3.6. Doppia alienazione della quota

Ai sensi dell'art. 2470 co. 3 c.c. “*se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore*”.

Tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 6/2003, rappresenta un rilevante elemento di novità rispetto alla disciplina precedente: la scelta operata dal Legislatore delegato (peraltro in assenza di una specifica indicazione in tal senso nella delega) è finalizzata a dirimere il conflitto tra più aventi causa nell'ipotesi di plurima alienazione della medesima quota.

Si riconosce, quindi, efficacia dichiarativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese, similmente a quanto sancito dall'art. 2644 c.c. in ordine alla trascrizione nei registri immobiliari (si ricorda che, ai sensi dell'art. 2644 c.c., gli atti soggetti a trascrizione, enumerati nell'art. 2643 c.c., “*non hanno effetto riguardi ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore*”). L'iscrizione del titolo traslativo consente di prevalere a chi effettua per primo tale adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla data del contratto.

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Fino all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, il conflitto tra due acquirenti, nell'ipotesi di doppia alienazione della medesima quota di s.r.l., è stato dunque regolato dal principio *prior in tempore potior in iure*, mentre l'iscrizione del titolo traslativo nel Registro delle Imprese aveva il valore di mera "pubblicità-notizia".

Diversamente dal dettato dell'art. 2644 c.c., che attribuisce rilevanza al solo criterio dell'antiorità della trascrizione nei registri immobiliari, il nuovo art. 2470 co. 3 c.c. richiede altresì il requisito soggettivo della buona fede del soggetto che ha richiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Legislatore, nell'art. 2470 co. 3 c.c., richiedendo l'ulteriore criterio soggettivo della buona fede per la soluzione del conflitto tra più cessionari della medesima quota, riprende la scelta operata nell'art. 1155 c.c., in materia di alienazione di beni mobili.

Nella Relazione governativa tale scelta è argomentata spiegando che l'adozione della medesima disciplina prevista per la pubblicità immobiliare ed incentrata sul mero criterio dell'antiorità della trascrizione "*avrebbe condotto al risultato paradossale secondo cui l'acquirente di una partecipazione in società a responsabilità limitata verrebbe a godere di una tutela persino maggiore rispetto a quella di cui gode chi acquista un titolo di credito o uno strumento finanziario dematerializzato*".

La scelta di tutelare il primo avente causa che proceda all'iscrizione solamente se assistito dal requisito soggettivo della buona fede, è parsa dunque una soluzione equilibrata, in applicazione della quale non deriva una tutela maggiore a favore di "*chi acquista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, come la partecipazione in società a responsabilità limitata, rispetto a chi acquista un titolo azionario che invece si caratterizza per quella tipica destinazione*" (in tal senso, ancora, la Relazione governativa illustrativa del d.lgs. n. 6/2003).

Pare opportuno rilevare che, in mancanza di una diversa previsione, volta ad addossare in capo al primo soggetto trascrivente l'onere di provare la propria buona fede, troverà applicazione il principio generale sancito dall'art. 1147 co. 3 c.c., in base al quale "*la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto*".

3.7. Adempimenti pubblicitari nella s.r.l. unipersonale

L'art. 2470 c.c. indica, nei commi da 4 a 7, gli adempimenti pubblicitari ai quali è tenuto l'organo amministrativo nell'ipotesi di srl unipersonale o nel caso in cui si costituisca (o ricostituisca) la pluralità dei soci.

Ai sensi dell'art. 2470 co. 4 c.c., in particolare, "*gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio*".

Tali adempimenti, qualora ineriscano alla s.r.l. unipersonale, assumono particolare importanza in considerazione di quanto disposto dall'art. 2462 c.c.

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, *“in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente ... fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470”*.

3.8. Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

In ordine al trasferimento di partecipazioni non liberate, l’art. 2472 c.c. dispone che *“l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa”*.

Tale disposizione, che prevede la responsabilità solidale del cedente e del cessionario della quota per l’adempimento dei versamenti ancora dovuti dal primo, si connota quale strumento volto a garantire l’effettiva formazione del capitale sociale. Il riconoscimento della responsabilità solidale del cedente ex art. 2472 c.c., seppur temperata dall’onere della preventiva escussione nei confronti del cessionario, implica che, nell’ipotesi in cui sia stata effettuata una pluralità di trasferimenti della quota non liberata, tutti gli alienanti che abbiano trasferito la partecipazione nel triennio precedente sono considerati responsabili in solido con il socio attuale.

Il nuovo art. 2472 c.c. si differenzia dal precedente art. 2481 in ordine al *dies a quo* fissato per la decorrenza del triennio entro il quale il cedente è tenuto all’adempimento. La riforma, infatti, fissa il termine nella data di iscrizione del titolo traslativo nel libro dei soci, anziché nel momento dell’avvenuto trasferimento della quota.

Tale modifica comporta un aggravamento della posizione dell’alienante che, nell’ipotesi di mancata esecuzione del prescritto adempimento pubblicitario, potrebbe essere chiamato a rispondere a tempo indeterminato, fermo restando a carico della società l’onere della preventiva escussione dell’acquirente moroso.

Per quanto concerne, infine, la natura del termine triennale, in dottrina prevale l’opinione secondo cui esso vada inteso quale termine di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che, una volta effettuata nel triennio la richiesta di pagamento al cedente, è da questa che ricorre il termine di prescrizione quinquennale [ex art. 2949 c.c.] per l’azione nei suoi confronti.

4. ESPROPRIAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L’art. 2471 c.c., pur confermando sostanzialmente la lettera del precedente art. 2480 c.c., riconosce ai creditori particolari del singolo socio la possibilità di espropriare la quota.

A tal fine il primo comma richiede, per l’esecuzione del pignoramento:

- la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore e alla società;
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese;

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

- l’annotazione nel libro dei soci, ad opera degli amministratori.

Tale disposizione risponde all’esigenza di tutela delle istanze informative, scandendo il procedimento secondo precisi adempimenti pubblicitari, quali la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, oltre che alla società, nonché l’iscrizione nel Registro delle Imprese e, successivamente, nel libro dei soci.

Il secondo comma dell’art. 2471 c.c. richiede che sia notificata alla società, a cura del creditore, l’ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota.

L’art. 2471 co. 3 c.c. prevede una disciplina particolare per l’ipotesi in cui il procedimento abbia ad oggetto una partecipazione non liberamente trasferibile (in dottrina si riscontrano posizioni diverse in ordine all’interpretazione da riconoscere a tale disposizione, ossia se la disciplina prevista per le partecipazioni “*non liberamente trasferibili*” sia applicabile anche alle partecipazioni gravate dal vincolo di intrasferibilità assoluta o se, al contrario, queste non possano formare oggetto di espropriazione).

In questo caso il Legislatore contempla diverse eventualità:

- è possibile che il creditore, il socio-debitore e la società si accordino sulle modalità della vendita della quota;
- in mancanza di accordo, la vendita ha luogo all’incanto;
- se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione della quota, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, la vendita è priva di effetto.

Quest’ultima norma è volta a contemperare necessità opposte:

- l’interesse della società – concretizzato nella previsione statutaria che ha apposto determinati vincoli al trasferimento delle quote – a scongiurare l’ingresso nella compagine sociale di persone non gradite;
- il confliggente diritto del creditore a vedere soddisfatte le proprie ragioni, in ordine alle quali la quota sottoposta a pignoramento si connota quale elemento di garanzia patrimoniale.

L’art. 2471 co. 4 c.c. dispone, infine, l’applicazione della normativa dettata dal terzo comma anche nell’ipotesi di fallimento del socio. In tal caso l’accordo sulla vendita dovrà essere autorizzato dal giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

5. PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLA PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 2471-bis c.c. “*la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352*”.

Benché la norma, diversamente da quanto disposto in materia di trasferimento e di pignoramento delle quote, non disciplini le modalità attraverso le quali procedere alla costituzione dell’usufrutto o del pegno, nonché all’esecuzione del sequestro, la dottrina ritiene che il regime pubblicitario – dato dall’iscrizione nel Registro delle Imprese e dalla successiva annotazione nel libro dei soci – trovi applicazione anche nelle ipotesi in esame.

In conseguenza di ciò, l’eventuale conflitto di diritti verrà risolto in applicazione del criterio posto dall’art. 2470 co. 3 c.c. per l’ipotesi di doppia alienazione della quota: prevarrà colui che, in buona fede, abbia iscritto

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

per primo nel Registro delle Imprese il titolo costitutivo del diritto reale o il provvedimento giudiziario che dispone il sequestro.

Ugualmente, l'annotazione del titolo nel libro dei soci costituisce presupposto per l'opponibilità di tali situazioni giuridiche nei confronti della società.

Pare, inoltre, deporre a favore dell'obbligatorietà del deposito presso l'ufficio del Registro delle Imprese dell'atto costitutivo del pegno o dell'usufrutto l'art. 2478-bis co. 2 c.c., ai sensi del quale *“entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'art. 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali”*.

In linea generale, comunque, nel panorama normativo delineato dal d.lgs. n. 6/2003 ottiene espresso riconoscimento la prassi ormai consolidata dell'applicazione, in via analogica, delle disposizioni dettate per la s.p.a..

Con la riforma, infatti, in virtù dell'espresso rinvio all'art. 2352 c.c. (contenuto nel citato art. 2471-bis c.c.), la normativa prevista per la spa trova applicazione diretta – e non più analogica – in materia di s.r.l..

5.1. Il pegno di quota

La costituzione del pegno sopra una quota si risolve in un vincolo di indisponibilità della medesima.

La titolarità della quota rimane al socio-debitore, mentre l'esercizio degli ulteriori diritti inerenti alla partecipazione – conformemente al dettato dell'art. 2352 c.c. – viene così ripartito tra quest'ultimo ed il creditore pignoratizio:

- il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio;
- l'eventuale diritto di opzione spetta al socio-debitore, così come l'attribuzione delle quote sottoscritte nell'esercizio di tale diritto. Tuttavia, qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo banca o intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati;
- se sono richiesti versamenti sulle quote, il socio-debitore deve provvedervi almeno tre giorni prima della scadenza. In mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le quote secondo le modalità previste nell'art. 2352 co. 2 c.c.;
- salvo diversa previsione risultante dal titolo, *“i diritti amministrativi diversi”* spettano sia al socio che al creditore pignoratizio (si tratta dei diritti amministrativi diversi da quelli previsti nell'art. 2352 c.c.).

5.2. L'usufrutto di quota

Le scelte operate dal Legislatore per disciplinare i rapporti tra socio e creditore pignoratizio in ordine all'esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione societaria sono per lo più confermate nell'ipotesi di usufrutto di quota.

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

Ciò vale per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di opzione (*ex art. 2352 co. 1 e 2 c.c.*), nonché per l'esercizio dei “*diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo [art. 2352 c.c.]*”, di competenza sia del socio che dell'usufruttuario, salvo che dal titolo risulti diversamente.

Per quanto attiene invece alla disciplina dei versamenti sulle quote, l'art. 2352 co. 4 c.c. – diversamente da quanto sancito in materia di pegno – dispone che “*l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto*”.

5.3. Il sequestro di quota

Il nuovo art. 2352 c.c., innovando rispetto alla normativa previgente, ha espressamente disciplinato il sequestro delle azioni.

Sulla base del rinvio operato dall'art. 2471-*bis* c.c., le norme contenute nel nuovo art. 2352 c.c. trovano applicazione diretta anche in materia di s.r.l.

La lettera dell'art. 2352 c.c. distribuisce tra il socio ed il custode l'esercizio dei diritti inerenti alla quota nei termini seguenti:

- il diritto di voto è esercitato dal custode;
- il diritto di opzione spetta al socio. Trova qui applicazione la medesima disciplina dettata dall'art. 2352 co. 2 c.c. per l'ipotesi di pegno e di usufrutto ed esaminata nei paragrafi precedenti;
- i “*diritti amministrativi diversi*”, salvo che il provvedimento del giudice disponga diversamente, sono attribuiti al custode.

L'utilizzo nell'art. 2352 c.c. del termine “sequestro” in modo generico sembra rappresentare un elemento sufficiente a ritenere superata la questione relativa all'ammissibilità o meno del sequestro giudiziario di quote.

I dubbi esistenti prima della riforma erano determinati dalla considerazione che il sequestro giudiziario si riferisce espressamente alle cose corporali (o comunque a un diritto incorporato in un titolo, azione) che solo consentono l'esecuzione per consegna o rilascio.

Da parte dei sostenitori dell'assoggettabilità della partecipazione societaria a sequestro giudiziario si eccepiva, tuttavia, che tale istituto andava egualmente ammesso, indipendentemente dalla natura della quota, se bene immateriale o diritto di credito sui generis, per la ragione che l'esecuzione può essere attuata secondo gli stessi criteri utilizzati per le azioni, se la società non ha emesso i titoli, vale a dire mediante annotazione sul libro soci.

In giurisprudenza, peraltro, si era già affermato l'orientamento volto ad ammettere l'assoggettabilità della quota a sequestro giudiziario, sul presupposto che la quota di partecipazione in una srl, essendo assimilabile ad un bene mobile immateriale, è disciplinata (*ex art. 813 c.c.*) alla stregua dei beni mobili non iscritti nei pubblici registri, “*onde a essa [può] applicarsi ... la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene ... Ne consegue che le quote di partecipazione a una s.r.l. possono essere oggetto di sequestro giudiziario*” (Cass. 26.5.2000, n. 6957).

5.4. L'esercizio dei "diritti diversi"

La regola posta dall'ultimo comma del nuovo art. 2352 c.c. in ordine all'esercizio dei "*diritti amministrativi diversi*", rappresenta una novità rispetto al sistema precedente, nel quale prevaleva l'orientamento volto a ritenere l'esercizio dei «diritti diversi» di competenza esclusiva del titolare del diritto frazionario.

Nel panorama normativo delineato dalla riforma, le competenze all'esercizio di tali diritti sono assegnate al socio o, invece, all'usufruttuario, al creditore pignoratizio o al custode, secondo i criteri seguenti:

- fonte principale è il titolo costitutivo dell'usufrutto o del pegno, nonché, in caso di sequestro, il provvedimento del giudice;
- se nel titolo o nel provvedimento del giudice non vengono assegnate le diverse competenze, opera la regola posta dall'art. 2352 co. 6 c.c., ai sensi del quale i suddetti diritti spettano "*sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode*".

Nell'ipotesi in cui, nel silenzio del titolo costitutivo dei diritti reali o del provvedimento giudiziario di sequestro, trovi applicazione la regola dettata dal nuovo art. 2352 co. 6 c.c., si verificano le situazioni seguenti:

- gli utili sono attribuiti tanto al socio quanto al titolare del diritto parziario;
- al socio non spetta più il diritto di intervento in assemblea, riservato, dall'art. 2370 co. 1 c.c., ai titolari del diritto di voto (quindi, nel caso di specie, all'usufruttuario, al creditore pignoratizio o al custode);
- il socio, privo del diritto di voto, non è legittimato ad impugnare le deliberazioni assembleari, ai sensi dell'art. 2377 co. 3 c.c..

6. OPERAZIONI SULLE PROPRIE PARTECIPAZIONI

Il nuovo art. 2474 c.c. riproduce la lettera del precedente art. 2483 c.c. e sancisce il divieto, per la società a responsabilità limitata, di acquistare proprie partecipazioni, di riceverle in pegno, nonché di prestare garanzie o accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione delle stesse.

Diversa è la disciplina dettata per le spa dall'art. 2357 c.c. in materia di acquisto di proprie azioni. Tale disposizione, infatti, seppur entro i limiti da essa indicati, ammette l'operazione. Conforme al dettato dell'art. 2474 c.c. è invece la lettera dell'art. 2358 c.c., che sancisce il divieto di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni da parte della spa, oltre ad escludere la possibilità di accettare azioni proprie in garanzia.

La *ratio* alla quale tale disposizione è ispirata viene comunemente individuata nell'esigenza, avvertita dal Legislatore, di evitare che l'acquisto di quote da parte della società possa in realtà dissimulare ipotesi di recesso poste in essere al di fuori dei casi previsti dalla legge. Secondo tale impostazione, infatti, l'acquisto di quote da parte della società determinerebbe l'estinzione del rapporto sociale relativamente alle quote acquistate ed il prezzo pagato per l'acquisto equivarrebbe a un rimborso di capitale.

La nuova disciplina delle quote di partecipazione nelle s.r.l.

La scelta di confermare tale divieto è stata peraltro contestata da alcuni Autori, in considerazione della nuova disciplina del recesso introdotta dal d.lgs. n. 6/2003.

In termini più generali, il divieto di operazioni sulle proprie quote è volto a garantire la conservazione del capitale sociale e, di riflesso, a preservare le ragioni dei creditori sociali. A questa *ratio* pare essersi attenuto il Legislatore, considerato che la tutela di tali interessi è stata indicata dalla legge delega tra i principi ispiratori della disciplina del nuovo modello di società a responsabilità limitata.

L'art. 3 co. 2 lett. *i*) della L. 366/2001 individuava infatti, tra le linee guida della riforma, la previsione di *“norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione, che [fossero] idonee a tutelare i creditori sociali”*.

Di fronte all'esigenza di tutela di interessi superiori, l'autonomia negoziale alla quale è improntata gran parte della nuova disciplina della società a responsabilità limitata viene dunque circoscritta attraverso l'adozione di norme imperative (quale il divieto posto dall'art. 2474 c.c.).

La rispondenza del divieto di acquisto di proprie partecipazioni all'esigenza di conservazione del capitale sociale è evidente. Tale operazione, come rilevato, si risolverebbe in una liquidazione anticipata del capitale sottoscritto dal socio alienante, senza peraltro che ad essa conseguiva alcuna delibera di corrispondente riduzione del capitale sociale.

Le medesime osservazioni valgono per il divieto di accettazione in garanzia di proprie quote.

Infatti, nell'ipotesi in cui il socio non adempia al debito contratto nei confronti della società e garantito dalla quota, questa passerebbe in proprietà della società, con effetti analoghi a quelli dell'acquisto di una propria partecipazione.

La violazione del divieto posto dall'art. 2474 c.c., risolvendosi in un'ipotesi di contrarietà ad una norma imperativa, determina la nullità del negozio posto in essere, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c..

Nell'ipotesi di acquisto di proprie quote, quindi, il trasferimento è nullo e sopravvive il rapporto sociale tra il socio alienante e la società, con l'obbligo delle reciproche restituzioni.

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it